Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO
Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 72.351 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 13.936

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre alle ore diciotto e quarantacinque.

In Biella, nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Io sottoscritto dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, con il presente atto redigo nel tempo utile necessario a norma dell'art. 2375 C.C. il sottoesteso verbale dell'assemblea degli azionisti della Società **"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI"**, con sede in Biella Piazza Martiri della Libertà n. 13, capitale sociale di Euro 1.000.000 (unmilione) interamente versato, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale 01866890021, di nazionalità italiana, tenutasi il giorno 20 ottobre 2014 alle ore diciassette in Biella, nella "Sala Seminari" presso il Centro Congressi di "Città Studi Spa" - in Corso Pella n. 2/b, per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 24/10/2014

al n° 4844

serie 1T

con €. 200,00

ORDINE del GIORNO

proposta di:

1) - Modifica statutaria: ART.12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA;

2) - Modifica statutaria: ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'attestazione essenziale circa lo svolgimento e l'esito dei lavori assembleari risulta già iscritta nel mio repertorio al n. 72.336 nel giorno stesso in cui si è tenuta l'assemblea.

"Il giorno 20 (venti) del mese di ottobre alle ore diciassette, nella "Sala Seminari" presso il Centro Congressi di "Città Studi Spa" in Biella, Corso Pella n. 2/b, davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, è presente il signor:

- FERRARO Dr. ENRICO, nato a Biella il 12 luglio 1966 ed ivi domiciliato in Via Lamarmora n. 12.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiarando di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI"**, con sede in Biella Piazza Martiri della Libertà n. 13, capitale sociale di Euro 1.000.000 (unmilione) interamente versato, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale 01866890021, di nazionalità italiana, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Società suddetta, qui riunita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Assume la presidenza della riunione a sensi di legge e di statuto il signor FERRARO Dr. ENRICO nella citata sua

qualità, il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini in questo luogo e per questo giorno ed ora mediante e-mail con ricevimento certificato (PEC) inviata a tutti gli aventi diritto in data 7 ottobre 2014 (duemilaquattordici) a norma di Legge e dell'art. 11 del vigente Statuto sociale, per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;
- che sono presenti personalmente numero 26 (ventisei) soci legittimati al voto portatori di 776.700 (settecentosettanta seimilasettecento) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per complessivi nominali Euro 776.700 (settecentosettanta seimilasettecento) oltre alle numero 19.690 (diciannovemilaseicentonovanta) azioni proprie per ulteriori nominali Euro 19.690 (diciannovemilasei cento novanta) detenute dalla società a norma dell'art. 2357 ter C.C., e così per complessive n. 796.390 (settecentonovanta seimila trecentonovanta) azioni costituenti il 79,64% (settantanove virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale, avendo mantenuto nel computo del capitale sociale, ai fini del calcolo del quorum costitutivo le n. 19.690 (diciannovemilaseicentonovanta) azioni proprie, a sensi del 2° comma dell'art. 2357 ter C.C., iscritti nel relativo libro soci ovvero che abbiano provveduto al deposito presso la sede sociale dei rispettivi certificati azionari conformemente alle regole statutarie, come risulta dal foglio presenze, compilato da esso Presidente e sottoscritto da tutti i presenti, quale documento verrà trascritto insieme al presente verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea della società suddetta e che in originale previa constatazione e vidimazione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" omessane la lettura al comparente per dispensa avutane dal medesimo;
- che sono presenti gli amministratori in carica signori:
- FATONE ANGELINA e,
- DONINI MAURO

oltre che esso Presidente;
- che sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica signori:
- GREMMO PAOLO, Presidente;
- SONCINA FABRIZIO e
- CRESTO ALBERTO;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che il Comitato Paritetico di Tutela previsto dall'art. 22 bis del vigente statuto sociale ha espresso in data 17

ottobre 2014 il parere obbligatorio, seppure non vincolante, richiamato dalla medesima disposizione quale risulta dal documento che previa constatazione e vidimazione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" omessane la lettura al comparente per dispensa avutane dal medesimo.

Passandosi alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone in sintesi le ragioni che consigliano di procedere alla variazione degli articoli 12 e 14 del vigente statuto sociale, richiamando la specifica e analitica comunicazione informativa ai soci in merito alle proposte indicate all'ordine del giorno quale risulta dal documento che il comparente mi consegna e che previa constatazione e vidimazione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**" omessane la lettura al comparente per dispensa avutane dal medesimo.

Il Presidente apre dunque la discussione con riferimento alla proposta modifica dell'art. 12 dello statuto sociale.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Biella che facendo riferimento al parere negativo reso sul punto dal Comitato Paritetico di cui all'art. 22 bis dello statuto nel corso della sua riunione in data 17 ottobre 2014, conferma di non ritenere opportuno "ingessare" ulteriormente l'assunzione di decisioni di rilevante entità.

Interviene al riguardo il Sindaco del Comune di Cossato che a sua volta sottolinea la non idoneità di una approvazione assembleare con la maggioranza di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale per il compimento di una serie di atti gestionali. Tale vincolo comporterebbe di fatto una specie di diritto di veto in capo ad una minoranza della compagine appena superiore al quarto del capitale sociale.

Seguono quindi gli interventi dei Sindaci dei Comuni di Candelo, Verrone e Vigliano Biellese i quali confermano le opinioni già espresse al riguardo nel corso degli interventi precedenti.

Prima di procedere alla votazione il Presidente sottolinea come, indipendentemente dal risultato della votazione il diritto dei soci di esprimere la propria opinione ed il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno costituisca un principio fondamentale della dialettica societaria sia in funzione delle successive evoluzioni e vicende societarie sia sotto un profilo più strettamente giuridico in funzione della possibilità riconosciuta ai soli dissenzienti o astenuti di impugnare l'esito assembleare. Per quanto concerne il merito delle decisioni ricorda come la società e conseguentemente le sue regole risentano fortemente della circostanza di essere partecipata esclusivamente da soci pubblici per il perseguimento di esclusive finalità di interesse collettivo (cosiddetta "società in house"). Il

Presidente invita quindi i soci a voler deliberare al riguardo e l'assemblea con il voto di 26 (ventisei) soci portatori di n. 776.700 (settecentosettantaseimila sette cento) azioni costituenti il 79,23% (settantanove virgola ventitre per cento) del capitale sociale, avendo mantenuto nel computo del capitale sociale, ai fini del quorum deliberativo le n. 19.690 (diciannovemilaseicento novanta) azioni proprie a voto sospeso a norma del 2° comma dell'art. 2357 ter C.C., nessun astenuto, nessun voto contrario,

UNANIME DELIBERA

1) - di non adottare alcuna variazione al testo del vigente articolo 12) dello statuto sociale.

Il Presidente introduce quindi l'ulteriore modifica proposta questa volta al testo dell'art. 14) del vigente statuto sociale.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Biella ricordando che in sede di Comitato Paritetico è stata espressa contrarietà all'adozione del testo proposto dell'art. 14) ma che viceversa si è comunque ritenuto di procedere, anche in relazione ed in conformità alle modifiche recentemente introdotte alla normativa in materia, all'adozione di un diverso testo dell'art. 14).

Il Presidente pone dunque in votazione l'adozione del testo dell'art. 14) proposto dall'Organo Amministrativo.

Udito quanto precede l'assemblea con il voto di 26 (ventisei) soci portatori di n. 776.700 (settecentosettantaseimila sette cento) azioni costituenti il 79,23% (settantanove virgola ventitre per cento) del capitale sociale, avendo mantenuto nel computo del capitale sociale, ai fini del quorum deliberativo le n. 19.690 (diciannovemilaseicento novanta) azioni proprie a voto sospeso a norma del 2° comma dell'art. 2357 ter C.C., nessun astenuto, nessun voto contrario,

UNANIME DELIBERA

2) - di non adottare la variazione proposta dall'Organo Amministrativo al testo vigente dell'articolo 14) dello statuto sociale.

Preso atto di quanto precede il Presidente invita quindi il Sindaco di Biella a voler illustrare ai soci il testo della modifica all'art. 14) suggerito in sede di Comitato Paritetico.

Il Sindaco del Comune di Biella da pertanto lettura del testo in questione quale risulta dal documento che il medesimo mi consegna e che previa constatazione e vidimazione del comparente e di me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "**D**" omessane la lettura al comparente per dispensa avutane dal medesimo. Il Sindaco di Biella precisa al riguardo che il testo proposto in sede di Comitato risulta imperniato sui seguenti principi:

- durata in carica degli amministratori di due esercizi;
- meccanismo di nomina degli amministratori strutturato

mediante utilizzo del cosiddetto voto di lista onde consentire una rappresentatività anche alla minoranza;
- adeguamento degli esiti della nomina in funzione del rispetto delle disposizioni in materia di tutela del genere meno rappresentato;
- permanenza dell'ipotesi di cessazione dell'intero Consiglio in caso di venir meno della maggioranza degli amministratori (cosiddetta clausola "simul stabunt simul cadent").
Al termine della discussione il Presidente pone dunque in votazione in votazione l'adozione del testo dell'art. 14) proposto in sede di Comitato Paritetico.
Si da atto che in conseguenza dell'arrivo del Sindaco di Pralungo risultano a questo punto presenti n. 27 (ventisette) soci portatori di n. 796.455 (settecento novanta sei mila quattrocentocinquantacinque) azioni oltre alle numero 19.690 (diciannovemilaseicentonovanta) azioni proprie per ulteriori nominali Euro 19.690 (diciannovemilasei cento novanta) detenute dalla società a norma dell'art. 2357 ter C.C., e così per complessive n. 816.145 (ottocentosedicimilacento quarantacinque) azioni costituenti l'81,62% (ottantuno virgola sessantadue per cento) del capitale sociale, avendo mantenuto nel computo del capitale sociale, ai fini del calcolo del quorum costitutivo le n. 19.690 (diciannovemilaseicentonovanta) azioni proprie, a sensi del 2° comma dell'art. 2357 ter C.C..
Udito quanto precede l'assemblea con il voto di 27 (ventisette) soci portatori di n. 796.455 (settecento novantaseimilaquattrocentocinquantacinque) azioni costituenti l'81,25% (ottantuno virgola venticinque per cento) del capitale sociale, avendo mantenuto nel computo del capitale sociale, ai fini del quorum deliberativo le n. 19.690 (diciannovemilaseicento novanta) azioni proprie a voto sospeso a norma del 2° comma dell'art. 2357 ter C.C., nessun astenuto, nessun voto contrario,

UNANIME DELIBERA

3) - di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 14):
"ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) Amministratori.
I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. I membri nominati nel corso del periodo di efficacia del Consiglio d'Amministrazione scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea degli azionisti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:
a. almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in

numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. A tale scopo, nell'elenco dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b. ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

e. risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

g. qualora, ad esito delle votazioni ed delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d.

Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine di lista del consigliere decaduto o dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato.

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti oltre che eventualmente un amministratore delegato.

In caso di assenza del Presidente e, se nominati, dei vice presidenti e dell'amministratore delegato, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal consigliere più anziano di età.".

L'assemblea altresì conseguentemente all'unanimità delibera

4) - di approvare, in relazione a quanto sopra, il nuovo testo aggiornato e coordinato dello statuto sociale nel documento che il comparente mi consegna e che si allega al presente verbale sotto la lettera "**E**", omessane la lettura da parte di me Notaio al comparente per dispensa avutane dal medesimo.

Le variazioni come sopra deliberate avranno efficacia dal momento successivo all'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 C.C..

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore diciotto e dieci.".

Il verbale che precede viene da me personalmente redatto nel tempo utile necessario, a norma dell'art. 2375 C.C. e letto al comparente che lo dichiara conforme a verità in Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8, alle ore diciotto q quarantacinque del giorno 23 ottobre 2014.

In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su sette mezzi fogli per tredici facciate intere meno una riga.

Firmato: ENRICO FERRARO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Allegato "A" al numero 12357/13936 di repertorio

20 ottobre 2014, ore 17.00 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

COMUNE	Num Abitanti	SINDACO SIG.	DELEGATO SIG.	AZIONI	Presenti	Assenti	punto 1	FIRMA
ANDORNO MICCA	3393	CROVELLA Davide		27.167				
BENNA	1179	NICOLI Mauro	Biollino Giorgio	7.336				Giorgio Biollino
BIELLA	43675	CAVICCHIOLI Marco X		372.272				
CAMANDONA	362	BOTTO STEGLIA Gian Paolo X		1				
CAMBURZANO	1203	PESOLE Elena		1				
CANDELO	7946	BIOLLINO Mariella X		52.286				
CASAPINTA	464	FANGAZIO Mauro X		1				
CERRETO CASTELLO	635	BUSSO Carmelo X		2.579				
COSSATO	14854	CORRADINO Claudio X		108.551				
CROSA	350	DIDONE' Rosanna X		2.289				
GAGLIANICO	3864	MAGGIA Paolo		27.981				
LESSONA	2497	COMOGLIO Chiara X		15.852				
MAGNANO	394	PIAZZA Pierluigi		1				
MASSAZZA	555	CARMELLINO Renato X		4.682				
MIAGLIANO	639	MOGNAZ Alessandro		4.709				
MOSSO	1585	GROSSO Carlo		14.266				
MOTTALCIATA	1458	VANZI Roberto		1				
MUZZANO	626	FAVARIO Roberto		1				
OCCHIEPPO INFERIORE	4006	MOSCA Monica		27.001				
OCCHIEPPO SUPERIORE	2812	RAMELLA P. Emanuele		17.990				
PETTINENGO	1469	MASSERANO Ermanno	GHIARDO FIORENZO	12.604				
PIATTO	543	GIACOMINI Enzo		1				
PIEDICAVALLO	205	ROSAZZA PRIN Carlo	CURA ALBERTO	1.689				

POLLONE	2123	FERRARIS Vincenzo	BARBERA LORENZO	15.473				
PONDERANO	3904	CHIORINO Elena		24.485				
PRALUNGO	2568	MOLINO Raffaella		19.755				
QUAREGNA	1384	GIORDANI Katia		8.219				
QUITTENGO	220	MACHETTI Giovanni		1.889				
RONCO BIELLESE	1529	MOGLIA Carla X		10.874				
ROSAZZA	93	BORRI GASPARDIN Claudio.		938				
SAGLIANO MICCA	1654	FORGNONE Patrick		13.404				
SALA BIELLESE	640	PASQUIN Michela X		1				
SALUSSOLA	2016	CABRIO Carlo +		1				
SAN PAOLO CERVO	138	PIATTI Maurizio		1.193				
SANDIGLIANO	2757	MASIERO Mauro	GHIAZZA GIOVANNI	18.417				
SELVE MARCONE	93	DELSIGNORE Maurizio		1				
SOPRANA	755	ROLE MUCET Michele		1				
SORDEVOLO	1358	LUNARDON Riccardo		9.460				
STRONA	1131	CAPPIO Davide X		9.012				
TAVIGLIANO	937	MANTELLO Gino	GROSSO UGO	6.157				
TERNENGO	290	VETTORETTO Francesco		1				
TOLLEGNO	2618	SIGHEL Ivano X		21.334				
TORRAZZO	213	MENALDO Sandro Domenico	GIANSETTI BRUNO	1				
VALDENGO	2502	PELLA Roberto	TOMATTI PAOLO	16.438				
VALLE MOSSO	3512	SASSO Cristina X		33.786				
VEGLIO	541	PICHETTO Marco		5.144				

Legenda : F=favorevole / C=contrario / A=astenuto

COMUNE	Num. Abitanti	SINDACO SIG.	DELEGATO SIG.	AZIONI	Presenti	Assenti	punto 1	FIRMA
VERRONE	1282	BOSSI Cinzia X		6.833				
VIGLIANO BIELLESE	8072	VAZZOLER Cristina X		58.230				
ZIMONE	425	GIVONETTI Piergiorgio		1				
ZUMAGLIA	1118	CANTONO Lorenzo	QUAGLIA RENZO	1				
AZIONI CORDAR SPA			19.690					
TOTALE		1.000.000	19.690	980.310	0	0		

Sono presenti: Ferraro Enrico, Donini Mauro, Fatone Angelina, Gremmo Paolo, Cresto Alberto (Pellizzaro, Conti, Galli, Cecchetti)

indice comuni pres.	0,00%
azioni presenti	-
indice per azioni	0,00%

Risultati:

A	-	
F	-	
C	-	
totale	-	
verifica	-	

Legenda

A	Astenuto
F	Favorevole
C	Contrario
nnn	Comune con ab.>=5000
nnn	Comune con ab.<1000
nnn	Comune con ab.>=1000 e <5000

Allegato "B" al numero 72851/13936 di repertorio

Cordar s.p.a. Biella Servizi

Comitato Paritetico di Tutela

Verbale della riunione del 17.10.2014

Addì 17.10.2014 alle ore 16.00 presso la sede del Comune di Biella in Biella via Battistero 4 si è riunito il comitato paritetico di tutela di Cordar s.p.a. Biella Servizi, ritualmente convocato con comunicazione 15.10.2014, nelle persone di:

- MARCO CAVICCHIOLI (in rappresentanza del comune di Biella);
- CLAUDIO CORRADINO (in rappresentanza del comune di Cossato);
- MARIELLA BIOLLINO (in rappresentanza del comune di Candelo);
- CRISTINA VAZZOLER (in rappresentanza del comune di Vigliano Biellese);
- ARMANDO SOGNO FORTUNA (in rappresentanza del comune di Camandona in sostituzione per delega del sindaco);
- CARLA MOGLIA (in rappresentanza del comune di Ronco Biellese);
- CINZIA BOSSI (in rappresentanza del comune di Verrone);

per l'esame delle deliberazioni oggetto dell'assemblea dei soci già fissata per il giorno 20.10.2014 e per esprimere il parere previsto dall'art. 22 bis dello statuto. Nessuno è presente per il comune di Quaregna pur ritualmente convocato.

Su concorde ed unanime designazione dei membri del comitato viene eletto Presidente dell'assemblea Marco Cavicchioli e quale segretario

Mariella Biollino. Dopo ampia discussione il comitato paritetico esprime **parere contrario** a qualsivoglia modifica dell'art. 12 (dodici) dello statuto attualmente vigente.

Il comitato paritetico esprime, invece, **parere favorevole** alla modifica dell'art. 14 (quattordici) dello statuto medesimo in guisa da ripristinare il precedente sistema di nomina fatta salva l'introduzione delle norme statutarie di adeguamento alle normative vigenti con particolare riferimento alla tutela della rappresentanza di genere e con riduzione del mandato a due anni. Il comitato esprime altresì parere favorevole a mantenere in vigore la disposizione statutaria secondo la quale qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'assemblea per le nuove nomine.

L.C.S.

MARCO CAVICCHIOLI

CLAUDIO CORRADINO

MARIELLA BIOLLINO

CRISTINA VAZZOLER

ARMANDO SOGNO FORTUNA

CARLA MOGLIA

CINZIA BOSSI

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CAMANDONA

Frazione Bianco n. 1, 13821 Camandona – BI
Tel. 015748257 – Fax. 0157480907
e-mail: camandona@ptb.provincia.biella.it

Prot.

Oggetto : : Delega per partecipazione a riunione

Spett.le CORDAR BIELLA SERVIZI SPA

Con la presente il sottoscritto BOTTO STEGLIA Geom. Gian Paolo Sindaco pro tempore del Comune di Camandona

DELEGA

il Sig. SOGNO FORTUNA Ing. Armando Assessore di questo Comune a partecipare alla riunione del COMITATO PARITETICO che si terrà il giorno 17/10/2014 alle ore 16,00 presso il Comune di Biella (sala consiglio)

Camandona li 15.10.2014

IL SINDACO
Gian Paolo BOTTO STEGLIA

Allegato "C" ai numeri 72351 / 13936 di repertorio

A tutti i Soci di Cordar S.p.a. Biella Servizi

Signori Sindaci dei Comuni Soci,

Vi scrivo la presente, in spirito di cooperazione e di servizio, al fine di formulare una concreta proposta di modifica dello statuto di Cordar , in vista dell' Assemblea di lunedì 8 settembre.

Tale iniziativa e' collegata al ruolo, attribuitomi dallo Statuto, di Presidente dell'Assemblea dei Soci, (cui spetta il compito di coordinare e moderare il dibattito assembleare) ed e' volta a facilitare l' approfondimento , la discussione e la successiva approvazione delle tematiche poste all' ordine del giorno.

La nuova formulazione degli articoli 12 e 14 dello Statuto che di seguito viene esposta, è volta a recepire, in modo corretto sotto il profilo della gerarchia delle norme di legge applicabili e coordinato con la disciplina del codice civile, le modifiche normative conseguenti alla conversione in legge del d.l. 90/2014, nonchè a recepire gli indirizzi giurisprudenziali di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.22209/2013 e 26283/2013. Tali sentenze hanno fatto chiarezza sulle implicazioni organizzative (e quindi anche sugli Statuti) del c.d. "Controllo analogo" (che come noto costituisce il requisito necessario perché l' affidamento di un servizio ad una società possa avvenire "in house", ossia in assenza di procedure competitive).

La formulazione proposta cerca inoltre di tener conto della situazione gestionale di Cordar,

affinché lo Statuto sia coerente con la sua missione aziendale e le sue condizioni operative di breve e medio lungo periodo.

Preliminarmente e' necessario dare conto dei **principi**, su cui si fonda la proposta di modifica degli articoli 12 e 14.

Essi sono quattro e di seguito esposti :

1) L'art. 12 e' strutturalmente finalizzato a costruire una situazione organizzativa in conseguenza della quale sia possibile affermare che Cordar e' società sottoposta a controllo analogo da parte dei suoi soci.

   La locuzione "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", per descrivere il tipo di controllo che deve intercorrere tra il committente pubblico e il soggetto gestore degli affidamenti "in house" (= Cordar), ha da sempre evocato una situazione che non lasciava esito a dubbi nel designare un modello organizzativo incompatibile con qualsiasi forma di significativa autonomia gestionale; incompatibile quindi con l' art. 2380-bis del codice civile, il quale invece inequivocabilmente recita : " la gestione dell' impresa spetta agli amministratori (=solo ad essi, e non ad altri, come i soci), i quali compiono le operazioni necessarie per l' attuazione dell' oggetto sociale.

   Il contrasto tra codice civile e principi di derivazione giurisprudenziale propri del diritto amministrativo ha generato infinite disquisizioni dottrinarie e contrastanti indirizzi giurisprudenziali anche di corte di Cassazione ; per questo motivo la Corte di Cassazione stessa, per far cessare questa incertezza, ha deliberato nel 2013 a Sezioni Unite una serie di principi che, in estrema sintesi dicono che *".. la Societa' in House non pare in grado di collocarsi come un' entita' posta al di fuori dell' ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna.*

....essa non e' altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l' affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo.

...Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la societa' è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L' uso del vocabolo "società" serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio non è più possibile parlare."

L' art. 12 è volto a stabilire misure organizzative tali da fare sì che si possa dire essere effettivamente , e non fittiziamente, esistente una situazione di controllo da parte dei soci sull' operato degli amministratori analoga alla situazione gerarchico/organizzativa che i soci hanno all' interno della loro organizzazione.

La nuova formulazione dell' art. 12 è altresì volta a fare chiarezza terminologica e sostanziale su quali siano gli strumenti gestionali che compongono il sistema di pianificazione aziendale; si fa poi riferimento esplicito al fatto che la programmazione pluriennale compete, in base alla normativa corrente, all'Autorità d' Ambito (ATO 2), la quale esercita il controllo analogo per conto dei comuni soci; per contro la implementazione annuale di tale programmazione, definita dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta alla preventiva approvazione dei soci di Cordar.

Si è data inoltre rilevanza specifica al budget della spesa per il personale ,

sottoponendo la sua dinamica all' approvazione dei soci per due motivi : la rilevanza che il legislatore ha dato negli ultimi anni, con un fitto succedersi di provvedimenti, agli strumenti di contenimento della spesa stessa; la necessità, almeno secondo lo scrivente, che i Comuni Soci diano alle partecipate indirizzi unitari in tema di premi di risultato da riconoscere ai dipendenti delle medesime (al momento invece esistono rilevantissime differenze da una partecipata all' altra.) Infine si e' ritenuto che due regolamenti interni, ossia il "Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni" e il "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di lavori, servizi e forniture", siano di importanza tale da poter essere modificati solo con il consenso dei soci.

2) Per quanto attiene all' art. 14 dello statuto, prima di illustrare le modifiche alla previgente versione, occorre richiamare l'evolversi della normativa e della giurisprudenza degli ultimi due anni in tema di governance delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

   Gli articoli del codice civile che sono stati sostanzialmente "sovrascritti" dalla suddetta evoluzione, sono essenzialmente i seguenti :

   a) L' art. 2380-bis comma 1: "La gestione dell' impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l' attuazione dell' oggetto sociale."

   b) L' art. 2381-bis, che definisce le prerogative che differenziano il presidente del consiglio di amministrazione dagli altri membri : in base ad esso il presidente ha solamente il potere-dovere di: convocare il consiglio di amministrazione; fissarne l' ordine del giorno; coordinarne i lavori; provvedere affinchè

adeguate informazioni sulle materie iscritte all' ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il presidente insomma e' un "primus inter pares", senza alcun potere decisionale proprio; il potere decisionale è in capo al CDA ai sensi dell' art. 2388 comma 2 , il quale dispone che "le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri".

c) L' art. 2381, comma 2 , in base ai quali a figura dell'amministratore delegato è diversa e non necessariamente coincidente con quella del presidente; infatti, ai sensi dei commi da 2 a 5 dell' art. 2381:

- Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

- Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

- Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

- Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

La disposizione normativa che, per le società partecipate dagli enti locali, si è sovrapposta alle suddette disposizioni del codice civile è l' art. 4 del dl 95/2012 del governo Monti, cosiddetto decreto sulla spending review (e successive modifiche ed integrazioni).

Il decreto Monti aveva, tra le altre ambizioni, quella di neutralizzare il ruolo di (presunti) poltronifici attribuito alle società pubbliche, riducendo drasticamente il numero dei consiglieri nominati dalla politica, nonché quello di garantire l'efficienza dell' amministrazione (ossia la riduzione del costo dell' amministrazione) attraverso una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo e la previsione di una maggiore "qualità" dei medesimi. Cio' è avvenuto attraverso il comma 4 del' art. 4 della spending review di Monti , il quale ha previsto che nei consigli di amministrazione (limitati a 3 componenti), due membri fossero "membri ordinari", ossia svolgenti le funzioni ordinariamente riservate ad un amministratore in base alla norma del codice civile, e il terzo membro fosse al contempo, per legge e non per scelta del consiglio di amministrazione, Presidente e Amministratore Delegato.

Il ruolo e le funzioni attribuite dal codice civile all' amministratore delegato sono state sopra riportate; a ciò si può sinteticamente aggiungere che la dottrina attribuisce all' A.D. una natura "mista", a meta' strada tra l' amministrazione e il management; egli insomma, per ricoprire correttamente il suo ruolo, deve essere una figura operativa, che opera a stretto contatto con il management aziendale: deve essere insomma il primo dei dirigenti.

In questo senso puo' ben immaginarsi che in realta' aziendali di dimensione non smisurate egli possa e debba rendere superflua la figura del direttore generale; in questo si manifesta il proposito di riduzione della spesa del decreto Monti: non piu' spese per Presidenti che sostanzialmente decidono pochissimo (pur costando), delegando di fatto tutte le decisioni ad un (costoso) Direttore Generale, ma un Presidente che opera/decide in stretto rapporto simbiotico con il resto del management aziendale.

(Per inciso questo e' quanto avvenuto nella Vostra Società, ove il Cda nominato con le nuove regole del decreto Monti ha ridotto da tre a due i dirigenti in essere, non istituendo piu' la figura del Direttore Generale.)

Il Presidente/Amministratore Delegato, nelle materie che restano di competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo il disegno del decreto Monti, doveva essere affiancato a soggetti tecnicamente preparati, che fornissero possibilmente delle competenze complementari a quelle del Presidente/Amministratore Delegato; di qui, per sfiducia nella capacità degli organismi politici di svincolarsi nelle nomine degli amministratori delle partecipate da logiche di mero tesseramento politico, era conseguita la iniziale previsione che i due membri restanti del Cda fossero dipendenti della/delle Amministrazioni titolari della partecipazione.

Tale ultima previsione e' stata di recente (agosto 2014) modificata: non c' e' più l' obbligo che i due membri del Cda di cui sopra siano dipendenti della/delle Amministrazioni titolari della partecipazione.

Cio' non è ad evidenza da interpretarsi come un' autorizzazione al ritorno alle peggiori prassi della passata storia amministrativa italiana, ma come un riconoscere che vi sono settori sani e competenti della Società Civile che possono essere coinvolti nella gestione delle partecipate; il punto sta nella loro individuazione e selezione.

Proprio a tal fine la versione dell' art. 14 qui proposta è volta ad assicurare la massima trasparenza ed estensione delle procedure di raccolta delle candidature; a cio' è aggiunta la previsione che le competenze dei candidati debbano risultare dimostrate in maniera oggettiva, in coerenza con la complessità degli incarichi da ricoprire e in tempo antecedente alla nomina (non successivo come nel previgente statuto!), sia nell' interesse della vostra Società di poter così valersi delle risorse migliori, sia nell' interesse dei soci che procedono alla loro nomina di non incorre, come da recente cronaca giurisprudenziale, in condanne da parte della Corte dei Conti per "culpa in eligendo".

Le citate novità normative di agosto 2014 , inoltre, non hanno più usato il termine di "Presidente/Amministratore Delegato". Pertanto si deve ritenere "rientrata" quella disciplina particolare introdotta dalla spending review di Monti che derogava alla disciplina del codice civile. Conseguentemente è cancellata la passata necessità di procedere a votazioni separate dei membri del consiglio di amministrazione; lo statuto qui proposto è stato adeguato in tal senso.

3) Attribuzione della massima importanza al principio della continuita' della

amministrazione; cio' ha portato alla proposta di confermare in tre anni la durata in carica del consiglio di amministrazione.

L' attribuzione di tale importanza al suddetto principio è legata alle ragioni di seguito esposte :

a) La continuità dell' amministrazione è innanzi tutto un valore comune a tutte le realtà aziendali, legato alla natura continuativa dei cicli di attività di acquisto / trasformazione / vendita e alla necessità gestionale di consentire alla direzione aziendale di apprendere dall' esperienza in una realtà ambientale sempre più complessa e dinamica attraverso meccanismi di feedback (ciclo azione, rilevamento del risultato ottenuto, nuova azione concepita in modo da tener conto del risultato precedentemente ottenuto.) Cosa che ad evidenza sarebbe resa impossibile da un mutamento dei soggetti protagonisti dell' agire amministrativo.

b) In una situazione ove esiste una componente forte di attività gestionale legata a nuovi investimenti, si aggiungono ulteriori fattori, in quanto le operazioni di investimento sono per natura piu' lunghe e complesse di quelle della gestione ordinaria. Cordar, a differenza di altre partecipate biellesi, ha strutturalmente la necessità di operare ingenti investimenti; tale situazione strutturale raggiunge un picco negli anni 2014 e 2015, in cui andranno eseguiti investimenti per circa 8 milioni di euro in impianti di depurazione (si ricorda la sanzione di 17 milioni di euro nel caso di non completamento dei suddetti investimenti entro il 31-12-2015); inoltre entro il 2017, come dal piano quadriennale definito dall' Autorita' d' ambito (Ato2), dovranno essere realizzati altri investimenti urgenti (anche per essi sono previste conseguenze sanzionatorie in caso di non

realizzo) per un totale complessivo di 17 milioni di euro.

Per comprendere la portata di tali cifre occorre considerare che gli investimenti in bilancio al 31-12-2013 di Cordar (ossia quelli effettuati dalla sua nascita ad oggi) ammontano a meno di 19 milioni di euro.

Il realizzo di tali investimenti e' poi particolarmente complesso per la necessità di reperire preliminarmente le risorse finanziarie presso il settore bancario (siamo in un periodo di fortissimo "credit crunch", ossia di contrazione dei finanziamenti concessi dal settore bancario, cui si aggiunge la situazione di forte indebitamento già raggiunta da Cordar che limita la possibilità di reperire nuove risorse, nonché l' altalenare di norme provvisorie in tema di tariffazione del sistema idrico integrato che rende taluni istituti bancari non disponibili a finanziare il medesimo). La realizzazione degli investimenti e' poi lunga e complessa a causa della regolamentazione pubblica della parte contrattuale; vi sono rischi di impugnative delle aggiudicazioni che possono portare ritardi nell' esecuzione degli investimenti; tali ritardi possono essere forieri di gravi danni per la società : anche questo fatto spinge a dare valore alla continuita' dell' azione amministrativa.

Oltre a quanto sopra esistono attività , ad oggi imbastite, volte ad implementare procedure amministrative di grande importanza per la società , che invero avrebbero dovuto essere state gia' portate a termine dai Cda precedenti, ma che non lo sono state anche per la pregressa discontinuita' dei vertici aziendali; si elencano di seguito le piu' rilevanti :

- Realizzazione di un "modello 231" che tuteli la societa' dalle conseguenze sanzionatorie in caso di reati penali;

- Implementazione di un più evoluto sistema di pianificazione pluriennale, che incontri le specifiche richieste dagli operatori del settore bancario, e consenta alla società di verificare che le operazioni intraprese non compromettano l' equilibrio a medio lungo termine della società;
- Cambio del sistema di bollettazione (fatturazione), assolutamente non più in linea con i requisiti normativi e con le necessità gestionali;
- Cambio del sistema di contabilità interno, da sostituirsi con un sistema informatico che consenta di articolare i costi in centri di costi e consenta di gestire contemporaneamente e in modo integrato la gestione del budget e gli scostamenti da questo.
- Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance dei dipendenti che consenta di non erogare più come in passato i premi di produzione dei dipendenti " a pioggia" , tra l' altro con nessun rispetto delle disposizioni contrattuali che regolano i medesimi.

c) Pure il fatto che la società è soggetta al controllo analogo dei soci va nel senso del privilegiare il valore della continuità dell' azione amministrativa. Si pensi che l' implementazione del controllo analogo comporta l' approvazione dei budget. Questi, per poter esprimere dati affidabili, devono poter essere fondati anche sulla conoscenza dei dati consuntivi dell' esercizio precedente. Cordar, per via della tempistica di lettura dei contatori, non è usualmente in grado di approvare il bilancio consuntivo prima del 30 giugno, e in quella data viene proposto all' approvazione dei soci il budget dell' anno seguente.
In ipotesi di cambiamento annuale del Cda (ipotesi implicita questa nella proposta di dare al medesimo durata annuale), questo si troverebbe ad essere

nominato a luglio, con a disposizione il budget redatto dal precedente Cda.

O il nuovo Cda recepisce il vecchio budget, e allora non si capisce perché è stato cambiato il vecchio Cda, restando lo stesso l' obiettivo gestionale da perseguire; ma se si decide di modificare il budget, quello nuovo certo non potrà essere pronto prima della fine di settembre. Resterebbero quindi 4 mesi per realizzarlo. Ciò non pare ad avviso dello scrivente avere un grosso senso gestionale.

Per quanto sopra non si ritiene essere nell' interesse della società qualsiasi iniziativa volta a ostacolare la continuità dell' azione amministrativa, e si invitano i soci a tenere in forte considerazione quanto sopra al momento di valutare norme statutarie che direttamente o indirettamente possono ledere la suddetta continuità.

4) Per ultimo si segnala che non e' stata più riproposta la deroga alla disciplina ordinaria del codice civile correntemente indicata con "clausola simul stabunt simul cadent" (letteralmente : coloro che saranno nominati insieme, decadranno pure assieme) in quanto ritenuta contraria agli interessi della società.

A giustificazione di ciò valgano le seguenti considerazioni.

Preliminarmente occorre rammentare che il legislatore del codice civile ha formulato un preciso giudizio di valore a vantaggio della continuità di amministrazione disponendo per una disciplina ordinaria che prevede la ricostituzione degli amministrazioni cessati e non la cessazione dell' amministratore superstite.

E' peraltro consentito introdurre clausole che prevedano la cessazione dell' intero consiglio di amministrazione ove vengano meno alcuni amministratori.

La Cassazione ha chiarito che la clausola ha una ratio nella misura in cui voglia esprimere la fiducia dei soci non tanto nella somma quanto nella "sintesi delle capacità " dei singoli amministratori designati a comporre il collegio.

Si noti che la giurisprudenza di merito ha rilevato invece come la clausola in oggetto venga talvolta utilizzata illegittimamente, allo scopo di eludere la norma che impone il risarcimento del danno a favore dell' amministratore revocato senza giusta causa.

La "sintesi di capacità " cui fa cenno la Cassazione puo' assumere rilevanza in normali situazioni ove il cda debba determinare un preciso orientamento strategico, ma risulta privo di contenuti in una società come Cordar che, essendo soggetta a controllo analogo da parte dei soci, non e' creatrice di un percorso strategico, ma solo esecutrice degli indirizzi definiti dai soci.

A questo si aggiunge il fatto che la clausola presente nello statuto di Cordar presenta degli elementi di anomalia, nel senso che essa non prevede tout court la decadenza degli amministratori superstiti, ma in prima battuta prevede la sostituzione dei cessati amministratori con gli amministratori , per così dire, "arrivati secondi" nel corso delle votazioni dell' assemblea che ha nominato il Cda di cui si pone il problema della ricostituzione.

Per questo motivo è ancora più dubbio ipotizzare che la ratio della clausola sia quella riconosciuta dalla Cassazione.

Lo scrivente esprime comunque il convincimento secondo il quale, piu' di tutto dovrebbe contare la seguente domanda : che vantaggio comporterebbe per Cordar l' introduzione della clausola suddetta ? Quali controindicazioni ?

Poiche', per quanto esposto al punto precedente, la continuità dell' azione

amministrativa è a parere dello scrivente il valore da salvaguardare, e la clausola va esattamente in direzione opposta, non resta che raccomandare ai signori Soci di evitarne l' inserimento nello statuto.

* * * * *

In conseguenza di quanto sopra esposto, la nuova proposta formulazione degli articoli 12 e 14 dello statuto è di seguito esposta; mi propongo di meglio illustrare in assemblea la presente relazione sui principi ispiratori delle modifiche proposte dimostrando la corrispondenza tra i principi sopra illustrati e la formulazione degli articoli 12 e 14 dello statuto.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni della Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di Legge.

Devono essere approvati dell'Assemblea ordinaria dei Soci, con maggioranza qualificata almeno del 75% del capitale sociale, i seguenti atti fondamentali della Società:

a) il budget economico dell' esercizio successivo, il budget degli investimenti dell' esercizio successivo, il budget delle relative fonti di finanziamento nonche' il budget delle spese per il personale dipendente, quest' ultimo articolato in budget della consistenza numerica del personale impiegato, budget delle spese per lavoro ordinario, budget delle spese del lavoro straordinario, budget delle eventuali risorse destinate al premio di produzione per i dipendenti.

Il premio di produzione per i dipendenti dovrà essere definito in modo conforme agli indirizzi operativi ed entro i limiti quantitativi eventualmente dati alla Societa' dai comuni soci e comunque dovra' avere contenuto conforme alla regolamentazione prevista dal contratto di categoria del settore di appartenenza e tale da poter far godere alla Societa' i benefici in materia previdenziale e fiscale previsti dalle norme pro tempore vigenti.

Il budget economico dell' esercizio successivo, il budget degli investimenti dell' esercizio successivo, il budget delle relative fonti di finanziamento devono essere:

- coerenti con il piano pluriennale degli investimenti definito dal Soggetto

Giuridico che pro tempore esercita il Controllo Analogo per conto dei Comuni Soci, (soggetto che al momento presente coincide con l' Autorità d' ambito) e

- volti a realizzare il medesimo nei tempi stabiliti.

Il Budget economico deve essere presentato in assemblea con una esposizione grafica che includa il Budget dell' esercizio precedente e il corrispondente Consuntivo.

Al Budget economico deve essere allegata una relazione contenente un'analisi motivata degli scostamenti intervenuti nell' esercizio precedente rispetto alla programmazione effettuata, e l' illustrazione dei criteri e delle ipotesi in base ai quali e' formulato.

I documenti suddetti di programmazione, una volta approvati, devono, entro 15 giorni, essere pubblicati sul sito Web della Societa'.

b) i contratti e gli atti superiori al valore (al netto dell'IVA) di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) non previsti in atti fondamentali.

c) le modifiche al " Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni".

d) le modifiche al "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di lavori, servizi e forniture."

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall' assemblea.

Ove in altri articoli del presente statuto figuri la dizione derivante dalla vecchia normativa, ora abrogata, di "Presidente/Amministratore delegato", essa deve intendersi riferita alla sola carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A termini di legge la società può anche essere governata da un Amministratore Unico.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dal codice civile e dalla normativa di legge pro tempore applicabile, tenuto conto del fatto che la società è interamente posseduta da enti pubblici e che questi esercitano sulla medesima il controllo analogo.

Non possono essere nominati amministratori coloro che sono dichiarati versare in una situazione di incompatibilità o inconferibilità secondo la normativa pro tempore vigente; ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità la Società è considerata controllata dai Comuni partecipanti in quanto soggetta al loro controllo analogo.

In ossequio ai principi ed alle disposizioni in materia di pari opportunità il Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito, per almeno un terzo, dal genere meno rappresentato.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica per il periodo massimo indicato dall'art. 2383 del codice civile , sono rieleggibili e

debbono essere scelti tra le persone che esercitino una attività da cui derivi una specifica competenza economica o giuridica o tecnica nei settori di attività della società.

I membri nominati nel corso del periodo di efficacia del Consiglio d'Amministrazione scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione verrà eletto dall'Assemblea stessa con le seguenti modalità.

In caso si presenti la necessità di nominare un nuovo consiglio di amministrazione o di integrarne uno esistente, Cordar spa Biella Servizi pubblicherà sul proprio sito Web e contemporaneamente su almeno due quotidiani locali, per un periodo di tempo non inferiore a giorni 7 di calendario, invito a presentare la propria candidatura con allegato curriculum vitae e dichiarazione autocertificata di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla legge pro tempore vigente .

Le candidature dovranno essere depositate nella sede della Società entro il decimo giorno di calendario successivo a quello della pubblicazione dell' invito di cui sopra sul sito web della Società.

Verrà quindi formato, a cura del Comitato Paritetico o, su delega di questo, a cura del Consiglio di Amministrazione, un elenco di tutti i nominativi dei candidati all'elezione a membri del Consiglio di Amministrazione elenco che verrà sottoposto alla votazione dell'Assemblea.

L' elenco dovrà contenere nominativi di entrambi i generi. Laddove così non fosse, preliminarmente alla votazione, l'Assemblea dovrà integrare l'elenco contenente un solo genere, inserendovi almeno due nominativi di candidati del genere non rappresentato che verranno individuati nell'ambito della medesima seduta assembleare.

Ciascun avente diritto al voto, in proporzione alla quota azionaria posseduta, potrà esprimere al massimo due preferenze (in caso vengano espresse due preferenze i nominativi non potranno essere dello stesso genere) tra i nominativi di candidati all'elezione a membri del Consiglio di Amministrazione.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse e computate in proporzione alle quote azionarie, con la precisazione che il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti dei candidati si procederà alla scelta mediante ballottaggio tra i soli candidati con pari voti.

Nell'ipotesi in cui risultassero eletti , tra i candidati a membri del Consiglio di Amministrazione soggetti appartenenti ad un solo genere, si procederà a nuova votazione mediante ballottaggio tra i due candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, appartenenti al genere non rappresentato, risultanti primi degli esclusi.

Verrà eletto il candidato che avrà riportato in sede di ballottaggio il maggior numero di voti, anch'essi espressi e computati in proporzione alle quote azionarie, e così, in sostituzione del membro del Consiglio di

Amministrazione che, in prima votazione, aveva riportato il minor numero di voti.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi verranno sostituiti in base alle disposizioni del codice civile, e con l' applicazione dei criteri della procedura sopra indicata per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori sono revocabili in qualsiasi tempo dall' Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell' Amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

* * *

Signori Soci, concludo la presente con la speranza che i nuovi articoli statutari, concepiti per essere conformi agli interessi della Vostra Societa', a quelli dei Cittadini del Biellese nonché alle più recenti e avanzate istanze di rinnovamento politico e gestionale delle istituzioni legate al settore pubblico, incontrino il Vostro consenso.

L' occasione mi è gradita per porgere il mio più cordiale saluto.

Biella li 03 settembre 2014,

Il presidente

Enrico Ferraro

Allegato "D" al numero
72351/13836 di repertorio

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) Amministratori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. I membri nominati nel corso del periodo di efficacia del Consiglio d'Amministrazione scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea degli azionisti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a. almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. A tale scopo, nell'elenco dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b. ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

e. risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

g. qualora, ad esito delle votazioni ed delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d. Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine di lista del consigliere decaduto o dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato.

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti oltre che eventualmente un amministratore delegato.

In caso di assenza del Presidente e, se nominati, dei vice presidenti e dell'amministratore delegato, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal consigliere più anziano di età.

ALLEGATO "E" AL N. 72.351/13.936 DI REPERTORIO

STATUTO

"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE -

E' costituita una società per azioni, a capitale pubblico, con la denominazione di "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI".

Alla società possono partecipare esclusivamente gli Enti Publici Locali presenti in Provincia di Biella che usufruiscono dei servizi prestati.

La società ha facoltà di aderire agli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano della gestione del servizio idrico integrato e delle problematiche relative.

La Società realizza la parte preminente della propria attività a servizio della collettività degli Enti Pubblici Locali da cui è controllata.

Coerentemente alla vigente normativa, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente, ma di organica strumentalità della stessa nei confronti degli Enti medesimi che svolgono attività di coordinamento e controllo.

ART. 2 - OGGETTO -

La Società ha per oggetto l'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zoo-agricole, al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi.

Nell'espletamento dello scopo sociale essa potrà in particolare:

1. progettare e costruire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali
2. gestire opere già esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;
3. progettare, costruire e gestire reti di collettori di fognature e di relativi impianti di depurazione secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande delle autorità competenti nel settore di risanamento delle acque;
4. rilevare la portata convogliata dai collettori e la qualità dei liquami al fine di segnalare tempestivamente alle autorità competenti gli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente;
5. esercitare per quanto riguarda i precedenti punti 1, 2 e 3 le attività e i poteri previsti dalla normativa vigente in materia, ivi comprese le funzioni connesse al rilascio delle

autorizzazioni agli scarichi ed ai relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle tariffe per il servizio idrico integrato;
6. gestire la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti di acquedotto, fognatura e depurazione compatibili con le reti e gli impianti a disposizione.
La Società potrà altresì:
- effettuare attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi;
- effettuare studi, ricerche, monitoraggi, valutazioni tecnico-economiche, consulenze, progettazioni, assistenza, contabilità, direzione lavori e collaudi di opere connesse alla protezione dell'ambiente e all'ottimizzazione energetica;
- realizzare e gestire, per conto proprio, opere connesse alla protezione dell'ambiente e all'ottimizzazione energetica;
- effettuare attività di autoproduzione di energia elettrica e/o termica ;
Le attività svolte a favore degli Enti Soci ed i servizi resi alle collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della Società.
La Società potrà svolgere in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge, altre attività a condizione che ciò non comprometta l'ottimale perseguimento del servizio svolto nell'interesse della collettività e che possa concorrere a determinare l'abbattimento dei costi ovvero il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato.
La Società potrà, nel puntuale rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, costituire, assumere interessenze, quote e partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre Società imprese ed Enti aventi oggetto analogo, similare, complementare e comunque compatibile con il proprio o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio servizio.
La Società potrà inoltre ricevere e prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie reali e /o personali per obbligazioni proprie e di terzi, purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.
Negli ambiti sopra individuati, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1.09.1993, n. 385; nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a specifici soggetti in materia di assistenza e consulenza.
Nel rispetto della natura della Società ed in ossequio ai

propri scopi di natura pubblicistica, la realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche attraverso Società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ed in ogni altra forma di Legge, sempre che ciò non risulti in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari vigenti al momento dell'attuazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Società si avvale preferibilmente di proprie strutture, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato.

La Società, in base agli indirizzi dell'Assemblea, potrà operare anche nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 1, atteso che tale attività non dovrà pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato ai Soci.

La Società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 3 - SEDE SOCIALE -

La Società ha sede nel Comune di Biella

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie.

ART. 4 - DURATA -

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ed è suddiviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori.

Ogni azione è indivisibile ed il suo possesso implica accettazione del presente Statuto.

Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla Società.

La Società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i Soci, in ottemperanza alle disposizioni di Legge.

ART. 6 - AZIONI -

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili secondo

le modalità in appresso indicate e con osservanza di quanto previsto dall'art. 1.
E' riservato agli azionisti il diritto di prelazione sulle azioni che un Socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascun Socio possedute.
A tal fine l'alienante dovrà comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di alienazione agli altri azionisti, che avranno facoltà di esercitare la prelazione a parità di prezzo nel termine di giorni 60 (sessanta).
Ciascun azionista potrà contestualmente optare per l'acquisto anche delle azioni che rimanessero non acquisite dagli altri azionisti.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI -

La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di Legge. Essa potrà inoltre contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interessi, a norma delle Leggi vigenti in Italia e nella U.E. e compiere comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.
Qualora le esigenze finanziarie della Società lo richiedano, gli azionisti potranno eseguire finanziamenti in favore della Società stessa nei limiti di Legge, che saranno fruttiferi di interessi secondo gli accordi di volta in volta stipulati dalle parti.
Gli azionisti potranno inoltre effettuare finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale, infruttiferi di interessi, anche in modo non proporzionale alla percentuale di capitale da essi posseduta, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

ART. 8 - UTILI E PERDITE DI ESERCIZIO -

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% (cinque per cento) da accantonare a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile finché il fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed un ulteriore quota del 25% (venticinque per cento) da destinare a riserva statutaria per il rinnovamento degli impianti, resteranno nella libera disponibilità degli azionisti per l'accantonamento ad ulteriori riserve o per la distribuzione.
Per quanto attiene alla sistemazione delle perdite l'Assemblea degli azionisti delibererà le modalità da seguire per la copertura delle stesse, fatta salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

ART. 9 - ASSEMBLEA -

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della Legge e del presente Statuto.

ART. 10 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci gli azionisti titolari di azioni iscritti nel Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed i Soci che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro il termine fissato per il deposito.

Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

In caso di ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354 del codice civile, il deposito è costituito da una comunicazione all'intermediario che detiene i relativi conti.

In caso di azioni nominative, la Società provvede all'iscrizione nel Libro dei Soci di coloro che hanno partecipato all'Assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

Ogni Socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione, ha titolo di ottenere la convocazione dell'Assemblea, in deroga all'art. 2367, comma 1, del codice civile, di attivare l'obbligo del Collegio Sindacale di investigare e relazionare sulla propria eventuale denuncia, in deroga all'articolo 2408, comma 2, del codice civile.

ART. 11 - CONVOCAZIONE -

L'Assemblea è convocata con avviso comunicato con raccomandata a.r. ovvero, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che dovrà pervenire almeno otto giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla Legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti

dalla Legge.

La Società è tenuta ad inviare preventivamente a tutti i Soci ed all'Autorità d'Ambito la documentazione oggetto di approvazione assembleare.

E' riconosciuto il diritto di ciascuno dei Soci di ottenere, anche fuori dall'Assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della Società.

Ogni Socio ha diritto, a prescindere dalla misura della sua partecipazione, di poter domandare l'annullamento delle delibere assembleari e di poter richiedere l'intervento del Tribunale nella gestione dalla Società ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo.

Gli Enti Locali Territoriali Soci che abbiano deliberato il recesso o revocato l'affidamento alla Società del Servizio Idrico Integrato, non possono nelle more della loro uscita dalla compagine societaria, esercitare il diritto di voto.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni della Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di Legge.

Saranno assoggettati all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, con maggioranza qualificata almeno del 75% del capitale sociale, i seguenti atti fondamentali della Società:

- il piano industriale, il piano programma di attività, gli altri atti programmatori ed i piani finanziari e di sviluppo;
- l'autorizzazione a stipulare contratti afferenti ad attività o iniziative non ricomprese nel piano programma di attività o in altri atti di programmazione già approvati dall'Assemblea;
- i contratti e gli atti superiori al valore (al netto dell'IVA) di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) non previsti in atti fondamentali.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente/Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione o da altra persona che sia stata designata da questi ovvero dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o i rappresentanti degli stessi.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e regolamentare il modo della votazione.

Nei casi di Legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un notaio preventivamente designato dal Presidente /Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal notaio o dal segretario.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) Amministratori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. I membri nominati nel corso del periodo di efficacia del Consiglio d'Amministrazione scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea degli azionisti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a. almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. A tale scopo, nell'elenco dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b. ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

e. risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

g. qualora, ad esito delle votazioni ed delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d.

Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine di lista del consigliere decaduto o dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato.
Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'assemblea per le nuove nomine.
Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti oltre che eventualmente un amministratore delegato.
In caso di assenza del Presidente e, se nominati, dei vice presidenti e dell'amministratore delegato, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal consigliere più anziano di età.

ART. 15 - CARICHE SOCIALI -

In caso di assenza o di impedimento del Presidente/Amministratore Delegato le funzioni dello stesso potranno essere esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, purché in territorio italiano, su convocazione del Presidente/Amministratore Delegato.
La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga, anche solo in via telefonica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
Le adunanze sono di norma presiedute dal Presidente/Amministratore Delegato.
In caso di assenza del Presidente/Amministratore Delegato, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente/Amministratore Delegato e dove deve pure trovarsi l'eventuale segretario della riunione.

ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Della deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della stessa.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO -

Il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e dell'approvato piano industriale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio ha la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite e costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, realizzare investimenti nei limiti del piano approvato dall'Assemblea unitamente al bilancio preventivo.

Il Consiglio ha tutte le facoltà per consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare alle ipoteche legali esonerando i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri, autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. Potrà assumere o licenziare personale, chiedere l'apertura di conto corrente e di affidamenti bancari anche allo scoperto, ritenendosi autorizzato a questo riguardo alla redazione e presentazione di tutti i documenti all'uopo necessari o richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione elabora, nel rispetto della vigente normativa, il bilancio da presentare all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione secondo le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 11.

ART. 19 - DIRETTORE GENERALE -

Il Consiglio può, nelle forme di legge nominare un direttore generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Al direttore spetterà inoltre dirigere il personale

dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni nonché la corrispondenza.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA SOCIALE -

La rappresentanza della Società, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualsiasi grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente/Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento al Consigliere più anziano. Rimane ferma la possibilità del Presidente/Amministratore Delegato di nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega conferita.

ART. 21 - COMPENSI AMMINISTRATORI -

L'importo complessivo dei compensi spettanti al Presidente/Amministratore Delegato ed ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea, ferme restando le disposizioni di Legge relative agli obblighi da parte dei dipendenti nominati a membri del Consiglio di Amministrazione di riversare i compensi percepiti, ove riassegnabili, ai rispettivi Enti Pubblici Locali di appartenenza.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE -

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali di diverso genere, e da due Sindaci supplenti, uno dei quali di diverso genere, che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentrerà il membro supplente più anziano in ordine di età, sempre che non si debba garantire il rispetto della rappresentanza dei generi all'interno del Collegio. In tale caso verrà nominato il membro supplente del genere da rappresentare. Il membro supplente resterà in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sostituzione del Sindaco cessato, nel rispetto della rappresentanza dei generi all'interno del Collegio.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

Nel caso di morte, rinunzia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare

documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.
Diversamente, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 22 BIS - COMITATO PARITETICO DI TUTELA

L'Assemblea costituisce un Comitato di tutela, composto in modo paritetico, dai rappresentanti dei Comuni maggiori, medi e minori e dall'Autorità d'Ambito, i cui componenti appartengano per almeno un terzo al genere meno rappresentato.
Il Comitato ha il compito di esprimere, prima di ogni assemblea, un parere obbligatorio, seppure non vincolante, sulle delibere che la stessa assemblea dovrà votare.
Il Comitato, allo scopo di garantire l'intesa tra le Amministrazioni titolari della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ha il compito di raccogliere le candidature e di predisporre gli elenchi dei candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.
Il Comitato è composto da numero otto componenti, nominati in rappresentanza dei distinti enti di cui al primo comma, secondo la seguente distribuzione:
- n. 1 (uno) per ogni comune con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti
- n. 2 (due) tra i comuni con popolazione compresa tra 1.000 (mille) e 4.999 (quattromilanovecentonovantanove) abitanti
- n. 2 (due) tra i comuni con popolazione minore di 1.000 (mille) abitanti

Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti.
I componenti del Comitato restano in carica, in concomitanza con gli Amministratori e sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati.
Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Comitato, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il Comitato adotta un regolamento contenente le disposizioni in merito al proprio funzionamento.

ART. 23 - RECESSO -

Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.

Non hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla Legge.

ART. 24 - LIQUIDAZIONE -

In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto:

. nomina uno o più Liquidatori e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società. In tal caso anche all'interno del Collegio dei Liquidatori dovrà essere garantito il rispetto della rappresentanza dei generi;

. determina i poteri dei Liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

. delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

. fissa gli emolumenti.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

ART. 25 - ESERCIZI SOCIALI -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale con il relativo conto economico.

ART. 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -

Gli utili netti risultanti del bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

il 25% (venticinque per cento) al fondo di riserva statutaria per il rinnovamento degli impianti;

il residuo agli azionisti salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti.

ART. 27 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI -

La Società è sottoposta alla giurisdizione societaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli azionisti.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i Soci e la Società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisori Contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Biella su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

ART. 29 - CLAUSOLA DI RINVIO -

Per tutto quanto non espressamente contemplato nello Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle Leggi speciali in materia.

Firmato: ENRICO FERRARO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio